



STATUTO della

Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI



TITOLO I

Costituzione, denominazione e sede sociale

- Art. 1** Per iniziativa di un gruppo di amatori del Tiro con l'Arco viene fondata a Zero Branco una associazione senza fini di lucro con lo scopo di promuovere la pratica di tale sport.
Essa è un'associazione sportiva dilettantistica e non svolge attività commerciale.
- Art. 2** Tale associazione è denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI", nel seguito 'Associazione', ha durata illimitata, è retta a gestione autonoma ed è disciplinata dal presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'associazione stessa.
- Art. 3** La 'Associazione' ha sede sociale in ZERO BRANCO (Tv), Via Mazzini n°16/A, stabilisce come colori sociali la combinazione di Azzurro - Rosso - Bianco ed adotta come proprio simbolo il logo riportato in calce al presente Statuto. La variazione della sede legale dovrà essere deliberata dalla assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Finalità

- Art. 4** La 'Associazione' non ha fini di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi e per promuovere e sviluppare la pratica del Tiro con l'Arco e le discipline ad esso connesse.
- Art. 5** La 'Associazione' è apolitica, è a carattere volontario ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, valori che promuove come strumenti di socialità e contro ogni forma di disuguaglianza, esclusione ed intolleranza.

TITOLO III

Oggetto dell'attività

- Art. 6** La 'Associazione' si propone di:
- promuovere e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica del Tiro con l'Arco e delle attività sportive di supporto all'attività principale
 - indire corsi di formazione, di qualificazione e di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento.
 - organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni ed iniziative di Tiro con l'Arco e altre discipline sportive
 - gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere
- Art. 7** La 'Associazione' al fine di permettere ai propri soci l'esercizio della pratica del Tiro con l'Arco nell'ambito di attività e manifestazioni ufficiali potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
- Art. 8** La 'Associazione' potrà inoltre, mediante specifiche deliberazioni:
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive
 - stipulare convenzioni operative con compagnie ed entità sociali diverse al fine di condividere opportunità di sviluppo e promuovere congiuntamente attività sportive, formative e promozionali relative alla pratica del Tiro con l'Arco.
 - organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.



STATUTO della

Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI



- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri Soci; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO IV Soci

Art. 9 Il numero dei Soci è illimitato; possono essere Soci della 'Associazione' tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli con onestà d'animo nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere di cui l'Associazione' riterrà di dotarsi.

L'adesione non è ritenuta esclusiva, lasciando quindi ampia libertà ai soci di aderire ad altre organizzazioni, gruppi ecc. ferme restando le eventuali limitazioni imposte da normative sportive di livello superiore.

Art. 10 Visti i diversi profili sportivi degli aderenti la 'Associazione' può annoverare tra i propri iscritti:

- Soci Atleti, che partecipano alla vita della Associazione e ne difendono i colori in manifestazioni sportive ufficiali.
- Soci Amatori, che pur non partecipando a manifestazioni ufficiali praticano lo sport del Tiro con l'Arco
- Soci Sostenitori, che indipendentemente dalla pratica sportiva condividono e supportano gli scopi dell'Associazione
- Soci Giovani, di età inferiore ai 18 anni

Le quote associative possono essere diversificate in relazione alla tipologia di iscritto, e vengono deliberate annualmente, a valere per l'anno successivo, dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Per l'ammissione è necessaria la richiesta scritta indirizzata al Presidente nella quale si dichiara di aver preso visione e di accettare il presente Statuto; le domande pervenute vengono esaminate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che, in caso di accettazione, autorizza l'iscrizione del richiedente tra i Soci dietro pagamento del relativo contributo associativo.

All'atto dell'iscrizione sarà rilasciata la tessera ed una copia dello Statuto e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio con i diritti ed i doveri ad essa associati.

La qualifica di Socio si perde per Recesso, Espulsione per motivi disciplinari, causa di morte.

Art. 12 Ogni Socio è tenuto:

- all'osservanza dello Statuto Sociale, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi Sociali;
- al sostegno dell'Associazione tramite il pagamento del contributo associativo, da effettuarsi entro il 20 ottobre di ogni anno ed a valere per l'anno successivo;

Ogni socio ha parimenti diritto:

- a partecipare all'elezione degli organi dell'Associazione.
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio parere e il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti.
- a partecipare a tutte le attività promosse dalla 'Associazione'

In caso di Socio di minore età il diritto al voto può essere espresso da chi, esercitando la patria potestà, ha presentato l'iscrizione alla 'Associazione', nei limiti previsti per le deleghe.

Data la volontarietà dell'adesione si auspica la partecipazione attiva di ogni socio a tutti i momenti di vita associativa.

Art. 13 In caso di Recesso, il Socio deve darne comunicazione per iscritto al Presidente almeno tre mesi prima del rinnovo dell'iscrizione alla 'Associazione'.



STATUTO della Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI

Art. 14 L' Espulsione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio in relazione ad atteggiamenti ed attività che abbiano condotto all'applicazione della relativa sanzione disciplinare.

Art. 15 In caso di morte del Socio il Consiglio Direttivo delibera la decadenza automatica dall'Associazione'

Art. 16 Le deliberazioni prese in materia di Recesso ed Esclusione, debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera; le quote e i contributi associativi versati per l'anno in corso sono incedibili e non rivalutabili e in ogni caso non potranno essere restituite.

TITOLO V Sanzioni

Art. 17 Le sanzioni che possono essere applicate ai Soci sono le seguenti :

- censura ;
- sospensione ;
- espulsione .

Art. 18 La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si rende autore di mancanze o attività che rechino danno, direttamente o indirettamente, alla 'Associazione' e ai suoi associati oppure di chi eserciti un atteggiamento non leale e rispettoso verso gli altri associati e non educativo verso i Soci di minore età.

Art. 19 La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola le norme statutarie e regolamentari, di chi svolga o tenti di svolgere attività contrarie ai fini istituzionali della 'Associazione' o di chi senza giustificato motivo si renda moroso del versamento dei contributi associativi che gli competono.

Il provvedimento può essere applicato anche in caso di ripetizione di azioni che hanno portato a provvedimenti di censura; la sospensione può estendersi da un minimo di un mese ad un massimo di sei .

Gli associati sospesi perdono il diritto di partecipare, in qualità di Socio, a manifestazioni organizzate o partecipate dalla 'Associazione' per tutto il periodo della sospensione .

Il provvedimento medesimo comporta inoltre la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte .

Art. 20 L'espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi reitera azioni che hanno portato a provvedimenti di censura e di sospensione, nonché di chi viola le norme statutarie e regolamentari con azioni di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento di sospensione.

Art. 21 La competenza a giudicare le infrazioni e le violazioni commesse dai Soci appartiene al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo non può adottare alcun provvedimento nei confronti degli associati senza aver loro preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la loro difesa .

I provvedimenti adottati nei confronti dei Soci devono essere notificati.

TITOLO VI Organi della 'Associazione'

Art. 22 Sono organi della 'Associazione':

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Art. 23 Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

Assemblea dei Soci

Art. 24 L' Assemblea dei Soci è il massimo organo della 'Associazione', a cui spetta il potere deliberativo.

L' Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria; in entrambi i casi la convocazione deve effettuarsi mediante lettera indirizzata ai Soci e avviso da affiggersi nel locale della



STATUTO della

Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI



sede Sociale e nei luoghi d'allenamento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione deve riportare l'ordine del giorno, il luogo di svolgimento, la data e l'orario di prima e seconda convocazione. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Il Socio con diritto di voto impossibilitato a partecipare all'Assemblea può delegare un altro Socio a rappresentarlo. E' ammessa la presentazione di una sola delega per socio presente in Assemblea.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento della 'Associazione': per questo occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei Soci aventi diritto al voto.

Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione; le votazioni per le elezioni dei Consiglieri e del Presidente vanno sempre effettuate a scrutinio segreto.

Ad ogni Assemblea sarà redatto un verbale riportante le informazioni relative alla convocazione, alla regolarità della costituzione, alle delibere adottate; il verbale dovrà essere affisso nel locale della sede sociale e nei luoghi d'allenamento, entro otto giorni dall'Assemblea e per non meno di 15 giorni.

Art. 25 L'Assemblea ordinaria:

- procede alla nomina, con votazioni separate, del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.
- nomina il rappresentante degli atleti ed il rappresentante dei tecnici che affiancano il Presidente nelle riunioni dell'Assemblea Federale.
- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo.
- approva la relazione annuale sulle attività svolte e le linee guida per le attività future.
- approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della 'Associazione' riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei Soci.

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 L'Assemblea straordinaria, di norma, può essere convocata:

- in caso di eventi particolari che richiedano modifiche sostanziali al bilancio approvato;
- in caso di decadenza degli Organi Sociali;
- per deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- per deliberare sullo scioglimento della 'Associazione'.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta si renda necessario.

Consiglio Direttivo

Art. 27 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della 'Associazione', ed è formato da un massimo di 6 membri eletti fra i Soci iscritti alla 'Associazione'.

Ogni Socio iscritto da almeno un anno può proporre la propria candidatura, ad esclusione dei Soci che ricoprono cariche politico-elettive, che sono ineleggibili e non possono far parte del Consiglio.

Risultano eletti a componenti del Consiglio Direttivo i nominativi che raccolgono il maggior numero di voti fino al massimo di 6 e con il minimo di 3; i Consiglieri restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui



STATUTO della Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI

deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti; la convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Nel corso della prima riunione, elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della 'Associazione'. Ad esso spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo
- redigere i regolamenti operativi interni
- autorizzare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale
- programmare le attività tecniche e sportive
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'espulsione dei Soci
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della 'Associazione'

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, risultanti dal verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario vengono messe a disposizione di tutti gli associati tramite l'affissione presso i luoghi di allenamento.

E' fatto obbligo la partecipazione ai Consigli, salvo giustificati motivi: l'immotivata assenza per tre riunioni consecutive, renderà automatica la decadenza del consigliere assente dal Consiglio stesso.

Il Presidente

Art. 28 Il Presidente, eletto dall'Assemblea fra i Soci iscritti da almeno un anno alla 'Associazione' che non ricoprano cariche politico-elettive, è il rappresentante legale della 'Associazione'. Esso:

- resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per due mandati, per un totale massimo di 8 (otto) anni, salvo richiesta di rieleggibilità da parte di almeno tre quinti dei soci iscritti all' Associazione aventi diritto di voto.
- presiede le sedute del Consiglio Direttivo
- dispone l'erogazione delle spese ordinarie, nei limiti fissati dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci
- sovrintende all'esatta osservanza dello Statuto
- esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci

Al Presidente, cui spetta il potere di ordinaria amministrazione, può essere attribuito, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Decadenza degli Organi Sociali

Art. 29 Il Consiglio Direttivo decade:

- per vacanza per qualsivoglia motivo, non contemporanea, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri eletti: in tal caso al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla Assemblea straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 giorni dall'evento che ha causato la decadenza ed dovrà avere luogo nei successivi 30 giorni.

Art. 30 Il Consiglio Direttivo ed il Presidente decadono:

- per dimissioni del Presidente. L'ordinaria amministrazione sarà espletata dal Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria, da convocare nei termini sopra riportati;
- per impedimento definitivo del Presidente. L'ordinaria amministrazione sarà espletata dal Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocare nei termini sopra riportati;
- per dimissioni contemporanee, della metà più uno dei Consiglieri; Al Presidente spetterà



STATUTO della Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI

l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocare nei termini di cui sopra;

- per mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea con mozione di sfiducia assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto.

Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Sociali sono irrevocabili.

Integrazione del Consiglio Direttivo

Art. 31 Qualora vengano meno, per qualsivoglia causa, componenti del Consiglio Direttivo in numero tale da non determinare la decadenza dell'Organo, si provvede all'integrazione con i primi dei non eletti, a condizione che essi abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.

Ove non sia possibile la procedura suddetta e ove non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, l'integrazione potrà effettuarsi nella prima riunione utile dell'Assemblea.

Diversamente si procederà, entro 60 giorni dall'evento, alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che si terrà nei 30 giorni successivi.

TITOLO VII

Gestione finanziaria

Art. 32 L'Esercizio finanziario ha cadenza 1/10 - 30/09 (delibera Assemblea Soci del 31/03/2007) d'ogni anno.

La gestione della 'Associazione' si basa sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo contenente le previsioni di entrate ed uscite per l'esercizio corrente ed approvato dall'Assemblea.

Per ogni periodo di Esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo che viene presentato all'Assemblea dei Soci dal Presidente, che lo accompagna con una relazione sulle principali attività svolte.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce; in caso di mancata approvazione, ove non ricorra il caso di decadenza degli Organi Sociali, sarà messo a verbale il provvedimento di censura nei confronti dei Consiglieri e del Presidente.

TITOLO VIII

Bilancio

Art. 33 Il bilancio costituisce lo strumento informativo dei dati patrimoniali e finanziari della 'Associazione' e deve essere redatto secondo corretti principi contabili in materia di associazioni senza fine di lucro allo scopo di fornire una conoscenza attendibile e periodica della situazione patrimoniale e finanziaria della stessa;

Il risultato economico dell'esercizio deve risultare dalla chiara elencazione delle entrate e delle spese sostenute e documentate;

Le entrate sono costituite primariamente da :

- quote sociali versate annualmente dai Soci;
- eventuali contributi concessi da Enti pubblici e privati per un migliore conseguimento degli scopi sociali;
- eventuali lasciti o donazioni;
- eventuali avanzi di gestione;
- eventuali avanzi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi;
- eventuali fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni servizi di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le spese sono costituite primariamente da :

- spese per la gestione di impianti, attrezzature, locali messi a disposizione dei soci per lo



STATUTO della Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI VILLA GUIDINI

svolgimento delle attività previste dallo Statuto;

- spese per l'acquisizione, il reintegro, la manutenzione dei beni d'uso che compongono il patrimonio;
- spese per il materiale di consumo necessario all'attività sportiva;
- spese per la predisposizione di manifestazioni, gare ed eventi tesi a diffondere la conoscenza e la pratica del Tiro con l'Arco;

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IX

Patrimonio

Art. 34 Il patrimonio della 'Associazione' è costituito da :

- beni mobili ed immobili di proprietà
- beni d'uso e attrezzature
- eventuali fondi di riserva o accantonamento

Tutti i beni facenti parte del patrimonio devono risultare da un registro inventario che deve essere aggiornato all'inizio di ogni anno in concomitanza con la presentazione del bilancio consuntivo.

In tale occasione entreranno a far parte del patrimonio i beni acquisiti in corso d'anno mentre ne saranno radiati i beni non più idonei alla funzione.

TITOLO X

Scioglimento della 'Associazione'

Art. 35 Lo scioglimento della 'Associazione' può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento della 'Associazione', sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662.

TITOLO XI

Norma transitoria

Art. 36 In occasione della Assemblea Straordinaria per l'approvazione del presente Statuto saranno eletti, in conformità dello stesso, i nuovi Organi Sociali.

In tale occasione sarà derogabile la disposizione che prevede l'eleggibilità per i Soci iscritti da almeno un anno alla 'Associazione'.

TITOLO XII

Norma finale

Art. 37 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti e le norme FITARCO.

